

Comunità della Valle dei Laghi - A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi

CONVENZIONE

per il servizio mensa, e per il servizio di preparazione, confezionamento dei pasti destinati al trasporto ed alla consegna a domicilio a favore degli utenti in carico al Servizio Sociale della

Valle dei Laghi – Spazio Argento

Tra:

- la Comunità della Valle dei Laghi, con sede a Vallegalli – Vezzano (TN), piazza Perli n. 3, Codice Fiscale n. 96085260220, nella persona del legale rappresentante dott. Luca Sommadossi, autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità di Valle n. xx di data xxxxxx;

e

- la Residenza Valle dei Laghi – Azienda pubblica di servizi alla persona, con sede a Cavedine (TN) in Via Ospedale n. 24, Codice Fiscale 80010370221, nella persona della legale rappresentante dott.ssa Stefania Campestrini, autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione della APSP Residenza Valle dei Laghi n. xx di data xxxx, d'ora in poi “Azienda” o “A.P.S.P.”;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Al fine di disporre di un insieme articolato di prestazioni in grado di rispondere compiutamente e con adeguatezza alle finalità di cui alla L.P. 27 luglio 2007 n. 13, la Comunità della Valle dei Laghi, di seguito abbreviato in “Comunità”, promuove un’attività di collaborazione e coordinamento con Enti ed Associazioni in grado e disponibili a fornire le suddette prestazioni.

La Comunità affida all’A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi di Cavedine, di seguito abbreviata in “A.P.S.P.”, che si impegna ad assicurare, secondo i criteri e le modalità previste nei successivi articoli, il servizio mensa e il servizio di preparazione e confezionamento dei pasti

destinati al trasporto ed alla consegna a domicilio a favore degli utenti in carico al Servizio Sociale della Valle dei Laghi – Spazio Argento residenti, domiciliati o dimoranti nei comuni della Valle dei Laghi. Si richiamano, in quanto applicabili, le condizioni di svolgimento dei servizi previste dai documenti ns. Prot. nn. 3755/2025 (richiesta di disponibilità al convenzionamento) e 4356/2025 (richiesta di riformulazione della offerta), ad integrazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 2 - Durata del rapporto

La convenzione ha durata dal 01.08.2025 fino al 31.07.2028, rinnovabile previo accordo tra le parti.

L’Azienda potrà in qualsiasi momento recedere dalla presente convenzione attraverso comunicazione recapitata via pec alla Comunità con almeno 180 giorni di preavviso.

La Comunità di Valle potrà in qualsiasi momento recedere dalla presente convenzione attraverso comunicazione recapitata via pec alla Azienda con almeno 180 giorni di preavviso.

Art. 3 – Costo del pasto

Il costo per il servizio mensa è fissato in € 6,78.-, al netto degli oneri fiscali di legge, per ogni singolo pasto fornito presso la sede dell’A.P.S.P., e per ogni pasto destinato al trasporto e consegna a domicilio.

I costi unitari potranno essere rivalutati annualmente in ragione dell’indice istat per la quota di costo riferita alle derrate alimentari, ed in ragione degli aumenti contrattuali per il costo del personale di cucina.

Art. 4 – Espletamento del servizio mensa e pasti a domicilio

Il servizio mensa, che consiste nella preparazione dei pasti e nella somministrazione degli stessi agli utenti in carico al servizio di assistenza domiciliare del Servizio Sociale della Comunità di Valle, viene assicurato, presso la mensa dell’A.P.S.P. di norma dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

Per particolari esigenze e su richiesta della Comunità, l’A.P.S.P. garantisce il servizio pasti presso la mensa dell’A.P.S.P. tutti i giorni della settimana per pranzo e/o cena.

Il servizio pasti destinati al trasporto ed alla consegna a domicilio che dovrà essere espletato tutti i giorni della settimana, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali, prevede la preparazione dei pasti, il confezionamento degli stessi in appositi contenitori termici monoporzione in grado di mantenere la temperatura dei cibi caldi entro le soglie stabilite dalle norme Haccp, in conformità ed in regola con le vigenti norme igienico-sanitarie.

I cibi freddi dovranno essere riposti in idonee confezioni monoporzione, a loro volta contenute per il trasporto in appositi contenitori multiporzione refrigerati messi a disposizione dal centro cottura, in grado di mantenere la temperatura dei cibi freddi entro le soglie stabilite dalle norme Haccp, in conformità ed in regola con le vigenti norme igienico-sanitarie.

All'interno del contenitore termico monoporzione i cibi caldi saranno riposti in idonei recipienti tali da garantire l'igiene e la pulizia giornaliera.

I contenitori monoporzione e i recipienti per i cibi caldi saranno forniti dalla Comunità in comodato gratuito. In alternativa e in forza di specifico accordo, l'A.P.S.P. si impegna, a fronte di rimborso delle spese sostenute, ad acquistare i contenitori che al termine della convenzione diverranno di proprietà della Comunità di Valle.

I pasti confezionati in appositi contenitori termici monoporzione per i cibi caldi ed in idonee confezioni monoporzione per i cibi freddi, a loro volta contenute per il trasporto in appositi contenitori refrigerati saranno messi a disposizione del soggetto incaricato al trasporto e consegna a domicilio a partire dalle ore 10.15 nei luoghi indicati dal Servizio Sociale – Spazio Argento della Comunità di Valle.

La consegna dei pasti dovrà avvenire seguendo le indicazioni della Comunità, rispettando di norma la fascia tra le ore 10.30 e le ore 12.15 (ultimo utente). I pasti dovranno essere consegnati al soggetto incaricato alla consegna a domicilio in condizioni tali da assicurare il mantenimento della temperatura dei cibi entro le soglie stabilite dalla normativa sulla sicurezza alimentare (Haccp) per la conservazione della catena del caldo e del freddo.

Art. 5 – Centro di cottura, menù ordinario e dietetico

Per entrambi i servizi il pasto deve essere confezionato presso un centro di cottura in disponibilità alla Apsp Residenza Valle dei Laghi di Cavedine, che dovrà essere comunicato all'avvio della Convenzione.

Il centro di cottura dovrà essere idoneo ad assicurare la consegna dei pasti in condizioni adatte a mantenere la catena del caldo e del freddo entro le soglie stabilite dalla normativa sulla sicurezza alimentare (Haccp) fino all'ora di consegna dell'ultimo pasto a domicilio dell'utente.

L'individuazione di un diverso centro di cottura durante la vigenza della Convenzione deve essere preventivamente autorizzato dalla Comunità Valle dei Laghi.

Il pasto deve essere confezionato secondo le esigenze segnalate dalla Comunità al momento dell'attivazione del servizio e le prescrizioni dietetiche indicate in fase di attivazione dello stesso.

Il pasto sarà costituito da un primo piatto, un secondo piatto, due contorni (o due varietà di verdura cruda oppure due varietà di verdura cotta o una varietà di verdura cotta e patate o purè), frutta fresca o dessert o yogurt e gr. 80 di pane fresco o, in alternativa al pane, su richiesta dell'utente, fette biscottate.

Agli utenti sarà proposto un menù fisso prestabilito con possibilità di alternative standard previste dal menu dell'A.P.S.P. o dietetiche in base alle esigenze sanitarie particolari degli utenti.

I pasti saranno confezionati secondo menù settimanale sulla base delle tabelle dietetiche in vigore presso l'A.P.S.P., salvo diversa prescrizione medica.

Il menù settimanale ruoterà su **4 settimane** (o più) e per almeno due stagioni (inverno ed estate) e sarà periodicamente definito in accordo con il coordinatore di Spazio Argento presso il Servizio Socio Assistenziale della Comunità.

In ogni caso deve essere assicurata la salubrità e l'ottima qualità degli alimenti impiegati e deve essere garantita la massima igiene dei locali di cucina e dei magazzini destinati alla conservazione delle derrate alimentari nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'azienda si impegna a rispettare le norme nazionali e provinciali relative all'applicazione dei criteri ambientali minimi per la ristorazione collettiva, sia per la produzione in proprio dei pasti, sia per l'affidamento del servizio di ristorazione mediante appalto.

Art. 6 – Contenitori per la consegna dei pasti a domicilio

L'A.P.S.P. si impegna ad organizzare ed assicurare il servizio mediante confezionamento dei cibi caldi in appositi contenitori monopasto a tenuta termica ed dei cibi freddi in idonee confezioni monoporzione, che dovranno essere trasportate in appositi contenitori refrigerati messi a disposizione dal centro cottura . I pasti per la consegna a domicilio dovranno essere confezionati con particolare riguardo alle esigenze di trasporto e consegna del pasto al domicilio dell'utente ed in considerazione dei tempi specificati all'art. 4.

Il soggetto incaricato contestualmente alla consegna del pasto provvederà al ritiro dall'abitazione degli utenti del contenitore - completo di ogni sua parte - utilizzato il giorno precedente, alla registrazione delle eventuali richieste di variazione per il pasto dei giorni successivi ed alla rendicontazione mensile nominativa delle consegni effettuate. Gli incaricati del trasporto dovranno ritirare giornalmente i contenitori termici - completi di ogni loro parte – dagli utenti.

L'A.P.S.P. è tenuta a segnalare tempestivamente alla Comunità eventuali mancate restituzioni o restituzioni parziali e tutte le anomalie riscontrate.

Semestralmente la APSP è tenuta ad inviare un inventario aggiornato della dotazione di contenitori monoporzione assegnata in comodato, specificando:

- il numero di contenitori completi in condizioni idonee;
- il numero di componenti aggiuntive in condizioni idonee;
- il numero delle componenti non più utilizzabili.

Lo smaltimento dell'attrezzatura non più idonea è a carico del centro cottura che vi provvede sulla base di specifica autorizzazione da parte della Comunità di Valle.

Art. 7 – Consegna dei pasti a domicilio

Il trasporto e la consegna del pasto a domicilio agli utenti avviene per tramite di un soggetto individuato dalla Comunità di Valle.

Art. 8 – Personale addetto al servizio

L'A.P.S.P. deve assicurare personale in numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio affidato. Il personale deve essere in possesso della preparazione e dell'idoneità prevista dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. Il personale addetto alla preparazione e al confezionamento dei pasti deve essere in regola con quanto disposto dalle vigenti leggi sanitarie.

Art. 9 – Trasporto e consegna del pasto a domicilio

La consegna dei pasti deve avverrà nel rispetto delle norme provinciali, nazionali o europee vigenti in ambito di confezionamento, trasporto e conservazione di alimenti.

Il soggetto incaricato dovrà garantire che i veicoli utilizzati siano puliti accuratamente nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione.

Gli automezzi utilizzati devono essere in regola con le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 10 – Utenti ed attivazione, sospensione e cessazione del servizio

Gli utenti sono ammessi al servizio dalla Comunità. Ogni ammissione sarà comunicata all'A.P.S.P. da parte della Comunità con nota scritta (mail).

La Comunità comunicherà entro le ore 9.00 di ogni giorno le cessazioni, le sospensioni o le riattivazioni delle utenze unitamente ad eventuali variazioni della composizione del pasto. L'A.P.S.P., sebbene si impegni a farlo, non potrà garantire di soddisfare in giornata quanto comunicatole dopo le 9.00.

Art. 11 – Prenotazione del pasto

L'utente prenota il pasto (settimanalmente o per periodi più lunghi indicando la propria scelta sul prospetto che riporta il menù che si ripete ogni quattro settimane) utilizzando un modulo cartaceo predisposto dalla centro cottura in doppia copia, che sarà messo a disposizione del soggetto incaricato del trasporto e consegna a domicilio.

L'operatore addetto alla consegna del pasto recapita i moduli a casa dell'utente e li ritira compilati. I moduli compilati sono trasmessi alla cucina.

La Apsp può proporre in forma sperimentale una modalità di prenotazione informatizzata.

Art. 12 – Mancata consegna del pasto

Qualora la consegna non possa essere effettuata per assenza dell'utente dal proprio domicilio all'arrivo degli incaricati della distribuzione o per altre motivazioni addebitabili all'utente, la Comunità sarà comunque tenuta al pagamento del pasto. Il pasto sarà inoltre addebitato alla Comunità in caso di comunicazione di cessazioni o sospensioni effettuate oltre le ore 9.00 del giorno di preparazione e consegna.

Art. 13 – Contestazione del pasto da parte dell'utente

Qualora l'utente segnali al Servizio Sociale della Comunità una contestazione del pasto (errore nel confezionamento del pasto, consegna non completa, ritardo etc.), tale segnalazione sarà inoltrata alla A.P.S.P. per una celere verifica dell'accaduto.

L'addebito alla Comunità di Valle sarà autorizzato alla conclusione delle verifiche e degli accertamenti il cui esito dovrà essere concluso in massimo 15gg.

Art. 14 – Fatturazione e pagamenti

Con cadenza mensile l'A.P.S.P. invierà alla Comunità fattura riepilogativa dei servizi erogati nel mese precedente, allegando i fogli firma sottoscritti dagli utenti del servizio mensa ed i prospetti che documentano il numero dei pasti somministrati giornalmente ai singoli utenti.

Le fatture dovranno essere dettagliate secondo tutto quanto necessario per verificare la corretta quantificazione del dovuto e complete altresì di tutto quanto richiesto dal Servizio Finanziario della Comunità per il mandato di liquidazione (PAGOPA).

La fattura si intende ricevuta nel momento in cui viene acquisita nel sistema di interscambio.

Il pagamento delle fatture avverrà, da parte della Comunità, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse a mezzo mandato del tesoriere della Comunità (PagoPa).

La richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione in merito a quanto addebitato, la contestazione sul servizio svolto o sui servizi fatturati sosponderà tale termine fino al loro chiarimento.

L'A.P.S.P. si impegna ad accettare la sospensione del pagamento della fattura mensile qualora vi fossero contestazioni sul servizio svolto o sui servizi fatturati fino al loro chiarimento.

Nel caso in cui la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, la stessa si intende "ricevuta" con la data del timbro in arrivo della Comunità della fattura fiscalmente a norma.

Il pagamento della fattura si intende avvenuto alla data del mandato di pagamento.

L'A.P.S.P non chiederà agli utenti alcun rimborso per i servizi erogati.

Art. 15 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

E' fatto divieto all'Azienda e al personale da essa dipendente di accettare o richiedere compensi di qualsiasi natura dagli utenti o dai loro congiunti.

L'Azienda è tenuta nella realizzazione degli interventi al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Valle dei Laghi approvato con deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 73 dd. 22.12.2022 (rinvenibile sul sito internet della Comunità), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.

L'Azienda dichiara inoltre di aver adottato un Codice di comportamento ai sensi del DPR 62/2013, la cui copia viene allegata al presente accordo.

L'Azienda inoltre dichiara di essersi dotata di un Piano triennale di prevenzione della corruzione in applicazione della L. 190/2012 e s.m. e i.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Azienda si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 16 – Verifiche e controlli sui pasti e sui locali

La Comunità Valle dei Laghi si riserva di verificare in ogni momento l'andamento del servizio mediante consultazione degli utenti, controllo ed assaggio del pasto pilota ed altre modalità ritenute idonee.

A richiesta e per le finalità qui previste, il pasto pilota deve essere messo a disposizione del Servizio Sociale della Comunità di Valle almeno una volta al mese.

La Comunità ha la facoltà di ispezionare i locali destinati alla preparazione dei pasti e può effettuare controlli al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio ed il rispetto delle clausole contenute nella presente convenzione, anche per mezzo di suoi delegati.

Art. 17 – Revoca della convenzione

La convenzione può essere revocata in presenza di:

1. defezioni o irregolarità nella conduzione dell'attività convenzionata quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
2. gravi inadempienze di natura organizzativa e igienico-sanitaria che possano condizionare e deteriorare lo svolgimento dell'attività convenzionata;
3. impossibilità di realizzare gli obiettivi perseguiti o avvenuta diminuzione della domanda di prestazioni di tale entità da rendere non più conveniente mantenere attiva la convenzione.

Per qualsivoglia ulteriore inadempimento, non espressamente contemplato, si farà luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 18 – Contestazioni e penalità

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettere via PEC all'A.P.S.P. che dovrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera; trascorso tale tempo la Comunità deciderà in merito applicando le penali, se ritenuto opportuno.

La Comunità potrà applicare penalità per un importo massimo di € 200,00 a giornata, previa regolare contestazione dell'inadempienza, a fronte di mancanze o disservizi quali a titolo esemplificativo:

- mancato rispetto delle procedure Haccp: € 500,00 a giornata fatta salva la segnalazione alle autorità competenti, se del caso;
- mancata effettuazione del servizio per una giornata: € 200,00 a giornata, a meno che la mancata effettuazione non sia stata determinata da cause accertabili di forza maggiore;
- € 100,00 per ogni mancata comunicazione o per ogni ritardo della stessa circa lo sciopero del personale;
- € 100,00 per ogni mancata comunicazione dell'inventario dei contenitori termici affidati in comodato.

La penale verrà detratta direttamente dal corrispettivo mensile, fino ad un massimo del 20% dello stesso.

Art. 19 – Responsabilità in capo alla A.P.S.P.

L'A.P.S.P.:

- assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone. In particolare è responsabile delle condizioni di sicurezza alimentare dei pasti che dovranno essere consegnati al soggetto incaricato del trasporto e consegna a domicilio in condizioni idonee a mantenere la temperatura dei cibi caldi e freddi entro i valori previsti dalle norme Haccp per almeno 120 minuti.
- è ritenuta responsabile senza riserve o eccezioni di qualsiasi danno causato dal proprio personale, sollevando con ciò la Comunità da ogni ed eventuale responsabilità
- provvederà a sue spese a coprire il rischio derivante dalla gestione del servizio mediante polizza assicurativa di responsabilità civile con massimali adeguati.

Art. 20 - Assicurazioni

L'A.P.S.P. si impegna a garantire, mediante idonee polizze assicurative di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della convenzione, la copertura degli eventuali infortuni e danni a persone o cose che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nei confronti degli utenti,

degli operatori, dei volontari o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari e agli utenti.

L'Azienda assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti diigiene e sanità pubblica e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone.

L'Azienda dovrà inoltre depositare presso la Comunità entro 10 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione copia della polizza assicurativa per un valore massimale non inferiore a € 800.000,00, (ottocentomila), regolarmente quietanzata, in quanto la stessa sarà ritenuta responsabile senza riserve o eccezioni di qualsiasi danno causato dal proprio personale alla Comunità, ai beni mobili ed immobili, nonché a terzi o a cose di terzi.

Art. 21 – Comunicazioni

L'A.P.S.P. si impegna, a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione inherente al Responsabile e ad ogni altro elemento relativo la presente convenzione e ai suoi riferimenti. ai numeri di telefono e via PEC alla sede della Comunità Valle dei Laghi.

Art. 22 – Domicilio

Al fine del presente atto la Comunità elegge domicilio presso la propria sede di Vallegalli – Piazza Perli n. 3 mentre l'A.P.S.P. presso la propria sede di Via Ospedale n. 24 a Cavedine (TN).

Art. 23 – Controversie

Di regola eventuali inadempimenti al presente contratto sono composti amichevolmente previa contestazione scritta di ciascuna delle parti e fissando il termine entro il quale gli stessi devono essere rimossi. È facoltà di ciascuna delle parti di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Per qualsiasi controversia che non trovi soluzione ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 24 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 25 – Responsabile della convenzione

Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale è individuato quale Responsabile dell'esecuzione del contratto ed in tale sua qualità unico soggetto abilitato a corrispondere alle eventuali richieste.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 2016/679).

La Comunità della Valle dei Laghi e la A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

La A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.

In relazione alla presente Convenzione, la Comunità e la A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi regoleranno tramite specifico accordo/incarico il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 27 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'A.P.S.P.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertorazione all'interno del sistema di gestione documentale della Comunità della Valle dei Laghi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Comunità della Valle dei Laghi

Il Presidente

dott. Luca Sommadossi

Per l'A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi

La Presidente

dott.ssa Stefania Campestrini